

R.G.CONC.PREV. N. 1/2022

N.20/2022 R.G. PRE-FALL.



IL TRIBUNALE DI CROTONE

SEZIONE CIVILE

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

in persona dei sigg.ri Magistrati:

DOTT. EMMANUELE AGOSTINI PRESIDENTE

DOTT. DAVIDE RIZZUTI GIUDICE DELEGATO EST.

DOTT. ANTONIO ALBENZIO GIUDICE

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

VISTA la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo contenuta nel ricorso ex art. 161, VI co., L.F., depositato in data 23-5-2022 da ANNUNZIATA F.LLI CURCIO BAIÀ DEGLI DEI S.R.L. (C.f. e P.Iva 02210970790), con sede in Isola Capo Rizzuto (KR), via San Nicola s.n.civ., in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore ANTONIO CURCIO (C.f. CRCNTN62A07E339H), rappresentata e difesa dall'Avvocato Enrica Lamanna (C.f. LMNNRC87S61C352S), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Crotone, via Assisi n. 32, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Faccioli e presso il domicilio digitale del nominato difensore enrica.lamanna@avvocaticatanzaro.legalmail.it;

RILEVATO che nei confronti dell'istante pende procedimento prefallimentare recante il n. 20/2022 R.G. prefall;

CONSIDERATO che il procedimento per la dichiarazione di fallimento non può essere sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in pendenza di una domanda del debitore di ammissione al concordato preventivo, in quanto tra le due procedure non vi è un rapporto di pregiudizialità, bensì un rapporto riconducibile al contempo ai fenomeni della consequenzialità e dell'assorbimento che determina una mera esigenza di coordinamento, sostanzialmente affidata alle tecniche organizzative del singolo ufficio giudiziario (cfr. Cass. n. 14684/2013, Cass. S.U. n. 9935/2015);

RITENUTA dunque l'opportunità di disporre una riunione in senso atecnico dei due procedimenti ai fini della trattazione unitaria e ciò in virtù del cennato rapporto di consequenzialità logica, dove un provvedimento, la sentenza di fallimento, si presenta come eventuale e successivo alla dichiarazione d'inammissibilità del concordato preventivo;

ESAMINATI i documenti depositati dalla ricorrente;

VERIFICATO l'avvenuto deposito della documentazione prevista dall'art.161, 6° comma, l.f. ed il rispetto delle formalità previste dall'art. 152, 2° e 3° comma, l.f.;

CONSIDERATO che in base alla situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta il collegio ritiene maggiormente opportuno, per le finalità proprie della procedura, disporre la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013;

RITENUTO, peraltro, che in ragione della particolare natura del procedimento è necessario disporre il deposito di adeguata cauzione a garanzia del pagamento delle spese di procedura;

P Q M

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.,

1. ASSEGNA termine alla società ricorrente di giorni 60 decorrenti dal deposito del ricorso e dunque fino al 22-7-2022 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione previsti dai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f., ovvero per

la proposizione della domanda prevista dall'articolo 182-bis, primo comma;

2. NOMINA commissario giudiziale l'avv. Angela Maria De Renzo, nota all'ufficio, la quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente compirà fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati.

3. DISPONE che la ricorrente:

3.1. entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto provveda al versamento su di un libretto bancario intestato alla società e vincolato alla firma del giudice delegato, della somma di € 7.500,00 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento delle spese di procedura per questa fase;

3.2. entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e successivamente con cadenza mensile, a depositare presso la cancelleria del Tribunale, trasmettendone copia al commissario giudiziale:

- una relazione sottoscritta dal legale rappresentante della ricorrente relativa alla Situazione finanziaria aggiornata dell'impresa;
- una relazione informativa ed esplicativa, anch'essa sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva e del piano, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad € 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;
- l'estratto del libro giornale contenente le operazioni compiute dal deposito del ricorso;
- gli estratti conto relativi a tutti i conti correnti bancari intestati alla istante (ovvero sui quali esso ha appostate somme

proprie e di cui ha la disponibilità anche indiretta) da cui risultino i movimenti effettuati nel periodo di riferimento;

4. DISPONE che il commissario giudiziale, esaminata la documentazione prodotta dalla società ovvero acquisiti gli elementi informativi ritenuti necessari, depositi relazione informativa e, ove ravvisi la violazione degli obblighi di legge imposti all'istante, riferisca immediatamente al Tribunale con motivata relazione scritta;

5. SEGNALA:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che, senza la specifica autorizzazione del Tribunale, non possono essere effettuati pagamenti di crediti sorti anteriormente al deposito della domanda di concordato;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis e per contrarre finanziamenti;
- d) che non devono compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- e) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano.

Manda alla Cancelleria perché dia comunicazione del presente provvedimento all'istante ed al Pubblico ministero in sede.

Dispone che la Cancelleria provveda a pubblicare sul registro dell'impresе la relazione sottoscritta dal legale rappresentante della ricorrente relativa alla situazione finanziaria aggiornata dell'impresa.

Così deciso in Crotone in data 28 maggio 2022

*Il Giudice delegato
Dott. Davide Rizzuti*

*il Presidente
Dott. Emmanuele Agostini*